



# **AIDC LAB**

## **Gruppo di lavoro AIDC Milano**

### **DISCIPLINA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE**

*Schede operative*

Nell'ambito della disciplina del concordato preventivo biennale, soprattutto in considerazione dell'approssimarsi della scadenza entro la quale dovrà essere espressa l'opzione per l'eventuale accettazione della proposta, diviene sempre più urgente monitorare le situazioni dei clienti per effettuare una ponderata valutazione.

Con questo obiettivo, AIDC Milano ed AIDC Lab hanno predisposto cinque schede operative che possono essere utilizzate come preliminare esame della posizione dei clienti in termini di possibilità di accesso o meno all'istituto. Esaminando quindi le condizioni poste dalla legge in relazione, ad esempio, all'esistenza o meno di debiti erariali o previdenziali e più in generale alle condizioni che consentono o meno l'accesso. Seguono poi delle schede finalizzate a rappresentare, in modo sintetico, la costruzione del reddito concordato nonché le modalità di tassazione dello stesso. Posto che, ovviamente, ogni posizione è in linea di principio differente dall'altra, le schede messe a disposizione vogliono essere una sorta di "prontuario" di immediata utilizzazione per l'esame dei requisiti di carattere generale e delle principali regole di funzionamento del concordato preventivo biennale.

Le schede si affiancano all'approfondimento delle disposizioni normative mediante la predisposizione di un documento costantemente aggiornato e che contiene:

- il testo della norma di riferimento, cioè il D.Lgs. n. 13/2024 come integrato e modificato dal decreto correttivo, cioè il D.Lgs. n. 108/2024 tenendo conto anche dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con le FAQ dell'8 ottobre 2024;
- i testi del DM 14 giugno 2024 e del DM 15 luglio 2024, attuativi di alcune delle disposizioni di legge in relazione ai contribuenti ISA e forfetari;
- il testo dell'articolo 2 del DPR n. 322 del 1998 contenente i termini di presentazione delle dichiarazioni per come il testo risulta in seguito alle modifiche contenute nel D.Lgs. n. 108/2024. Detto decreto, infatti, contiene interventi modificativi al D.Lgs. n. 1/2024 che, a loro volta, incidono sulla disciplina del concordato preventivo biennale in relazione ai termini di presentazione delle dichiarazioni;
- le risposte ai quesiti contenute nella circolare n. 18/2024 nonché la risoluzione n. 48/2024 che ha istituito dei codici specifici per i versamenti.

Il documento, disponibile sul sito AIDC Milano contiene anche note di analisi e commento.

AIDC Milano ha anche predisposto uno sportello dedicato all'argomento del concordato preventivo biennale operativo sino a tutto il mese di ottobre 2024. L'accesso allo sportello può avvenire inviando una mail contenente l'illustrazione della problematica sulla quale si chiede il supporto all'indirizzo [quesiticpb@aidc.pro](mailto:quesiticpb@aidc.pro)

Le risposte saranno inviate all'associato e successivamente messe a disposizione in una area dedicata del sito AIDC Milano. Al medesimo indirizzo potranno essere inviate osservazioni e commenti al presente documento.

\* \* \*

## CHECK LIST CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE /1

### ELEMENTI DI VALUTAZIONE PRELIMINARE: APPLICAZIONE DEGLI ISA PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2023

L'elemento preliminare in base al quale comprendere o meno la possibilità di accesso al CPB è l'applicazione degli ISA in relazione al periodo di imposta 2023. A tale proposito, infatti, l'eventuale presenza di cause di esclusione per i periodi di imposta 2024 e 2025 non compromette l'applicabilità del CPB. Va poi ricordato che:

- in relazione ai redditi di impresa, l'eventuale superamento per meno del 50 per cento del limite di ricavi per l'applicazione degli ISA in relazione ai periodi di imposta oggetto di concordato, non compromette in alcun modo la proposta di CPB;
- particolare attenzione deve essere posta in relazione ai dati ISA del 2023 nonché, in generale, al contenuto della dichiarazione di detto periodo di imposta in quanto eventuali discordanze rilevanti possono condurre alla decadenza dell'accordo (cfr. art. 22 del D.Lgs. n. 13/2024).

ELEMENTO DA CONTROLLARE	TIPO DI CONTROLLO / DATO DA ACQUISIRE	SITUAZIONI POSSIBILI / AZIONI DA EFFETTUARE	ESITO DELLA VERIFICA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023</li> </ul>	Verifica di applicazione degli indicatori per il periodo di imposta 2023	1) Nessuna causa di esclusione per il periodo di imposta 2023: proposta di concordato elaborabile anche se per il 2024 e/o per il 2025 si verificano cause di esclusione dagli ISA 2) Presenza di una causa di esclusione per il 2023: proposta di concordato non elaborabile per i periodi di imposta 2024 e 2025	Annotazione dell'esito di uno dei punti 1) – 3)

ELEMENTO DA CONTROLLARE	TIPO DI CONTROLLO / DATO DA ACQUISIRE	SITUAZIONI POSSIBILI / AZIONI DA EFFETTUARE	ESITO DELLA VERIFICA
		3) Mutamento di attività nel corso del 2024: se ricompresa nel medesimo ISA la proposta di concordato è elaborabile mentre nel caso di diverso ISA la proposta di concordato non è elaborabile <sup>1</sup>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dati rilevanti ai fini ISA per il periodo di imposta 2023</li> </ul>	Acquisizione di tutti i dati rilevanti ai fini ISA per la dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2023 <sup>2</sup>	<p>Attestazione e sottoscrizione da parte del cliente che i dati ISA (con particolare rilievo a quelli strutturali) sono corretti con una formula che potrebbe essere elaborata come di seguito:</p> <p><i>“Attesto che i dati forniti al professionista per l’elaborazione del risultato ai fini ISA nonché ai fini della eventuale accettazione della proposta di concordato preventivo biennale sono corrispondenti alla realtà. Per quanto riguarda i dati contabili è stata fornita al professionista tutta la documentazione necessaria. Autorizzo il professionista alla elaborazione della proposta di concordato biennale”</i></p>	Acquisizione della dichiarazione del cliente

<sup>1</sup> Ricordare che, se i risultati del 2024 e/o del 2025 dovessero superare, in termini di ricavi il limite degli ISA per meno del 50 per cento, il concordato rimane in essere pur verificandosi una causa di esclusione dall’applicazione degli indici. Un superamento di un importo eccedente il 50% del limite di ricavi e compensi per l’applicazione degli ISA comporta la cessazione del concordato.

<sup>2</sup> Va ricordato che la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA nonché la modifica dei dati dichiarativi per il 2023 che comportano una rilevante differenza rispetto alla proposta di concordato (da identificarsi nella misura del 30%) possono comportare la decadenza della proposta per i periodi di imposta 2024 e 2025.

## CHECK LIST CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE /2

### CAUSE DI ESCLUSIONE E CAUSE DI CESSAZIONE

Dopo aver verificato la condizione di applicabilità degli ISA come condizione preliminare per l'accesso alla proposta di concordato preventivo biennale, è necessario verificare l'esistenza delle preclusioni recate dagli articoli 10 ed 11 del D.Lgs. n. 13/2024. Le disposizioni in questione regolano anche ipotesi nelle quali, una volta avviato il CPB lo stesso può anche cessare di efficacia in relazione al singolo periodo di imposta.

CONDIZIONE	TIPO DI CONTROLLO / DATO DA ACQUISIRE	SITUAZIONI POSSIBILI / AZIONI DA EFFETTUARE	ESITO DELLA VERIFICA
Verifica debiti tributari e previdenziali (causa di esclusione dal CPB)	Verificare situazione debitoria erariale e previdenziale alla data del 31 dicembre 2023.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Richiesta al cliente di una verifica della situazione debitoria legata ad atti definitivi da un punto di vista giurisdizionale o non impugnabili;</li> <li>2) Acquisizione di una situazione esistente presso l'Agenzia della riscossione;</li> <li>3) Monitoraggio di eventuali pendenze oggetto di rateazione e/o sospensione comprese quelle legate alla c.d. pace fiscale (es. rottamazione)<sup>1</sup>.</li> </ol>	<p>Indicare l'avvenuta acquisizione o meno della documentazione e dell'attestazione.</p> <p>Conseguenti valutazioni sulla possibilità di</p>

<sup>1</sup> Art. 10 D.Lgs. n. 13/2024 e cir. 18/2024

In relazione ad atti contenenti debiti tributari e/o previdenziali definitivi sia per pronuncia giurisdizionale o per inoppugnabilità dell'atto alla data del 31 dicembre 2023:

- a) richiedere al cliente di attestare l'inesistenza, di debiti tributari per imposte erariali ovvero di debiti contributivi di importo superiore a 5 mila euro. Non rilevano eventuali debiti per tributi locali;
- b) verificare l'avvenuta estinzione del debito e l'eventuale residuo inferiore all'importo di 5 mila euro entro la data di accettazione della proposta di CPB;
- c) laddove esistenti di importo superiore al limite di 5 mila euro (singoli debiti o cumulati) richiedere documentazione in merito alla estinzione degli stessi ovvero dei provvedimenti di sospensione e/o rateazione con corrispondente verifica della regolarità della rateazione;

CONDIZIONE	TIPO DI CONTROLLO / DATO DA ACQUISIRE	SITUAZIONI POSSIBILI / AZIONI DA EFFETTUARE	ESITO DELLA VERIFICA
		<p>Rilascio di una attestazione da parte del cliente in merito alla propria situazione debitoria con formule adattabili alla situazione emergente dalla documentazione in possesso del cliente. Ad esempio:</p> <p><i>“ a) Si attesta l’inesistenza alla data del 31.12.2023 di debiti erariali o previdenziali...</i></p> <p><i>b) Si attesta l’esistenza di debiti in corso di rateazione e/o di sospensione pari ad un importo complessivo di....</i></p> <p><i>c) Si attesta l’esistenza alla data del 31.12.2023 di debiti erariali e/o previdenziali di importo inferiore a 5 mila euro per.....(tipo di debito)”.</i></p>	elaborare la proposta di concordato.
Presentazione delle dichiarazioni e verifica della data di inizio dell’attività che genera redditi di impresa e/o di lavoro autonomo (causa di esclusione dal CPB)	Verifica di avvenuta presentazione delle dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta 2021 e 2022 ovvero verifica di eventuali casi di esonero.	Acquisizione della ricevuta di presentazione della dichiarazione per i periodi di imposta 2021 e 2022 con evidenziazione dello svolgimento di una attività produttiva di reddito di lavoro autonomo o di impresa precedente il 2023.	Verifica dello svolgimento di attività prima del 2023. Le attività iniziate nel 2023 non possono accedere al CPB
Condanna per reati (causa di esclusione dal CPB)	L’articolo 11 richiede l’inesistenza di condanne per	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del cliente sulla inesistenza di condanne.	Verifica di acquisizione della attestazione

d) Se il cliente ha avuto accesso ad istituti previsti dalla c.d. pace fiscale (in particolare la rottamazione) verificare che la rateazione delle somme dovute sia regolare;

e) Non rilevano gli avvisi bonari;

f) Non rilevano i contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2023.

Atti che generano debiti rilevanti ai fini della verifica del limite:

- Avvisi di accertamento e cartelle esattoriali da attività 36 bis e 36 ter dpr 600/1973 e 54 bis dpr n. 633/1972;
- Atti di contestazione e irrogazione sanzioni;
- Atti di recupero dei crediti di imposta;
- Avvisi di liquidazione;
- Avvisi di rettifica e di liquidazione.

CONDIZIONE	TIPO DI CONTROLLO / DATO DA ACQUISIRE	SITUAZIONI POSSIBILI / AZIONI DA EFFETTUARE	ESITO DELLA VERIFICA
	alcuni reati specificati nella norma (comma 1, lettera b). <sup>2</sup>		
Composizione del reddito per il periodo di imposta 2023 (causa di esclusione dal CPB)	Verifica che il reddito non sia composto per un ammontare complessivo superiore al 40 per cento di componenti che non partecipano in modo integrale alla formazione del reddito stesso. <sup>3</sup>	Monitoraggio della modalità con la quale viene determinato il reddito di impresa e/o di lavoro autonomo e se ricorrono particolari agevolazioni.	Verifica di superamento o meno della soglia prevista dalla legge.
Passaggio di regimi contabili (causa di esclusione o di cessazione del CPB)	Verifica che, per il 2024 sia stato adottato il medesimo regime del 2023.	La norma richiede continuità nel regime del 2023 ai fini della elaborazione della proposta per il 2024 ed il 2025 ovvero per il solo 2024 se si tratta di forfetari. <sup>4</sup>	Verifica sulla possibilità o meno della

<sup>2</sup> Dichiarazione sostitutiva di atto notorio al cliente di non essere incorso in una condanna per i reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000, dell'articolo 2621 del C.C. nonché degli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter- 1 del codice penale in relazione ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023. La dichiarazione sostitutiva deve contenere menzione del fatto che in relazione ai medesimi reati non è intervenuto patteggiamento con condanna superiore a 2 anni (cfr. cir. 18/2024 par. 2.1.2).

<sup>3</sup> L'art. 11 richiede che nel periodo 2023 in relazione al reddito di impresa o di lavoro autonomo non vi siano redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni. Sulla base della norma, si poteva sostenere che il caso potesse essere quello dei dividendi ovvero delle plusvalenze PEX. Con FAQ dell'8 ottobre 2024, l'Agenzia delle entrate ha precisato che detta causa di esclusione opera in relazione a situazioni quali quelle delle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Difatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, il reddito d'impresa di tali imprese concorre a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito in misura pari al 36%. Pertanto, atteso che detto reddito non concorre alla base imponibile nella misura del 64%, tali imprese non possono aderire al CPB. Altro esempio che viene formulato è quello relativo ai docenti e i ricercatori che, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, beneficiano del regime di esenzione nella misura del 90% del proprio reddito di lavoro autonomo.

<sup>4</sup> Alcune situazioni che possono verificarsi:

- Se il cliente, ad esempio, per il 2023 aveva i requisiti per l'applicazione del regime forfetario ma ha adottato il regime ordinario (in contabilità semplificata od ordinaria) deve aver mantenuto il medesimo regime nel 2024;
- Se ha adottato il regime forfetario nel 2024 non può richiedere la proposta di concordato;
- Se il passaggio al regime forfetario avviene nel corso del 2025 si verifica la cessazione del concordato per il 2025;

CONDIZIONE	TIPO DI CONTROLLO / DATO DA ACQUISIRE	SITUAZIONI POSSIBILI / AZIONI DA EFFETTUARE	ESITO DELLA VERIFICA
			elaborazione della proposta di CPB.
Continuità per associazioni e società di persone IRPEF (causa di esclusione o di cessazione del CPB)	Verifica che nel 2024 non si siano verificate modifiche della compagine sociale rispetto alla situazione esistente nel 2023 per atto tra vivi.	La norma richiede che vi sia continuità nella composizione della compagine sociale per l'omogeneità della proposta di CPB. Nel caso non si sia a conoscenza della partecipazione in società di persone da parte di cliente con posizione IVA individuale rispetto alla partecipazione in associazione o soggetto IRPEF trasparente, acquisire idonea attestazione sul punto. <sup>5</sup> Non rileva la diversa ripartizione degli utili tra i medesimi soci ed associati eventualmente decisa per il periodo di imposta 2024 rispetto al 2023.	Verifica sulla possibilità di elaborazione della proposta di CPB o di cessazione del CPB.
Continuità del soggetto che elabora la proposta di concordato (causa di esclusione o di cessazione del CPB)	Verifica che nel 2024 la società o l'ente non siano stati interessati	La verifica in questione deve essere effettuata in relazione a tutti i soggetti sia IRPEF che IRES. <sup>6</sup>	Verifica sulla possibilità o meno di elaborazione della proposta di CPB o

- Non rileva il cambiamento del sistema di imposizione per cassa o per competenza avvenuto nel corso del 2024 nel caso di produzione di reddito di impresa.

<sup>5</sup> Monitoraggio della situazione

- Mutamento della compagine sociale per atto tra vivi tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 2024 : per mutamenti della compagine sociale o della associazione in questo periodo non è possibile ottenere la proposta di concordato;
- Mutamento della compagine sociale tra il 1° novembre 2024 – 31 dicembre 2024: cessazione della proposta di concordato;
- Mutamento della compagine sociale nel corso del 2025: cessazione della proposta di concordato per il 2025 e mantenimento per il 2024.

Non sono stati forniti chiarimenti sulla modifica della compagine sociale per effetto di decesso del socio o dell'associato

In generale, la proposta di CPB riguarda la posizione individuale. Se però detta posizione è interessata anche da una partecipazione in soggetto trasparente, l'elaborazione di una ulteriore proposta in capo al soggetto trasparente riveste effetti sulla posizione individuale in quanto detta posizione potrebbe essere una sommatoria del risultato del CPB individuale con il risultato del CPB del soggetto trasparente pro quota.

<sup>6</sup> Monitoraggio della situazione

- Se una delle operazioni menzionate si è verificata entro la data di formulazione della proposta, non potrà essere elaborata la proposta di concordato;
- Se la situazione si verifica entro la chiusura del periodo di imposta, si avrà la cessazione degli effetti del concordato per il periodo di imposta in cui detta modifica avviene;



<b>CONDIZIONE</b>	<b>TIPO DI CONTROLLO / DATO DA ACQUISIRE</b>	<b>SITUAZIONI POSSIBILI / AZIONI DA EFFETTUARE</b>	<b>ESITO DELLA VERIFICA</b>
	da operazioni di fusione, scissione o conferimento.		di cessazione degli effetti della proposta.

- 
- Tra le operazioni in questione rientra anche l'operazione di cessione di azienda o di ramo di azienda (cir. 18/2024). Per le situazioni legate all'affitto dell'unica azienda si veda l'articolo 4 del DM 14 giugno 2024.



## **CHECK LIST CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE /3**

### **REDDITI, IRAP, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, RIDUZIONI – CONTRIBUENTI ORDINARI**

Una volta elaborate ed acquisite le informazioni che consentono di elaborare la proposta di concordato preventivo biennale, la valutazione deve essere effettuata in relazione alla concreta composizione della stessa in termini di reddito.

Nella scheda, dunque, si forniscono indicazioni in merito alle modalità con le quali viene determinato il reddito (di lavoro autonomo o di impresa) da assoggettare a tassazione nell'ambito del CPB. Si deve tenere in considerazione il fatto che i dati devono essere riepilogati nell'apposito quadro CPB, parte integrante dei modelli ISA, quadro che deve essere sottoscritto dal cliente che intende accettare la proposta di CPB. In questa scheda non viene inclusa la colonna verifica in quanto la scheda stessa costituisce un riepilogo delle diverse situazioni legate alla determinazione del reddito.

ELEMENTO DA CONTROLLARE	TIPO DI CONTROLLO / DATO DA ACQUISIRE	SITUAZIONI POSSIBILI /AZIONI DA EFFETTUARE
<b>Reddito di lavoro autonomo</b>	Ai fini del CPB, il reddito concordato del 2024 è quello che emerge, per i contribuenti ordinari (che non applicano il regime forfetario), nel rigo P06 del quadro CPB che non tiene conto dei componenti straordinari che rettificano il risultato di P06. <sup>1</sup>	Verifica del dato indicato nel rigo P06 rispetto al dato di rigo P04. Rappresenta il dato differenziale da assoggettare a tassazione anche con opzione con imposta sostitutiva. <sup>2</sup> Possibile in alcuni casi che la proposta di CPB riporti un dato inferiore rispetto al dato evidenziato in P04. Il rigo P07 riguarda il periodo di imposta 2025.
<b>Reddito di impresa</b>	Ai fini del CPB, il reddito concordato del 2024 è quello che emerge, per i contribuenti ordinari, nel rigo P06 del	Verifica del dato indicato nel rigo P06 rispetto al dato di rigo P04 che fornisce il dato differenziale da assoggettare a tassazione anche con

<sup>1</sup> Il reddito del CPB non tiene conto dei componenti straordinari:

- a) Plusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma se:
1. sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
  2. sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
  3. i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione;
- b) Corrispettivi percepiti a seguito della cessione di clientela o di altri elementi immateriali;
- c) Minusvalenze di beni strumentali se realizzate in base ai casi 1 e 2;
- d) Redditi relativi a partecipazioni in soggetti trasparenti di cui all'articolo 5 del TUIR.

Questi elementi andranno a rettificare, in positivo od in negativo, il reddito emergente dalla proposta di concordato.

<sup>2</sup> Verifica:

- 1) il reddito di lavoro autonomo di partenza per il concordato è quello del 2023 al netto dei componenti straordinari indicato nel rigo RP03;
- 2) questi componenti straordinari rettificano ma non incidono nella determinazione del reddito concordato del biennio 2024 /2025 e dovranno essere assoggettati a tassazione ordinaria senza potersi avvalere della imposta sostitutiva (vedi scheda successiva);
- 3) verificare se in capo alla posizione della partita IVA individuale esista anche una posizione da socio od associato in un soggetto trasparente ai fini IRPEF in quanto:
  - a) potrà essere accettata la sola proposta di CPB individuale;
  - b) potranno essere sommate le proposte di CPB relative alla posizione individuale nonché a quella associata pro quota secondo la partecipazione detenuta nella società od associazione;
  - c) potrà essere accettata la proposta del solo soggetto societario od associativo pro quota;
  - d) nessuna proposta potrà essere accettata.

La sommatoria dei componenti ordinari e dei componenti straordinari deve portare ad una base imponibile di almeno 2 mila euro.

ELEMENTO DA CONTROLLARE	TIPO DI CONTROLLO / DATO DA ACQUISIRE	SITUAZIONI POSSIBILI /AZIONI DA EFFETTUARE
	quadro CPB che non tiene conto dei componenti straordinari che rettificano il risultato di P06 . <sup>3</sup>	opzione con imposta sostitutiva. <sup>4</sup> Il rigo P07 riguarda il periodo di imposta 2025.  In alcune ipotesi il dato indicato in P06 potrebbe essere inferiore a quello evidenziato in P04.
<b>IRAP</b>	Ai fini del CPB il valore della produzione netta si determina con le regole ordinarie tenendo conto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni di cui	Verifica dell'assoggettamento o meno ad IRAP del cliente. L'applicabilità del CPB anche ai fini IRAP non genera una soggettività passiva ordinariamente, nel caso, non esistente. I righe che indicano il

<sup>3</sup> Base di riferimento CPB periodo di imposta 2024:

- 1) Reddito di impresa ordinario di cui al rigo RP06 del quadro CPB;
- 2) Rettificato con i componenti esclusi:
  - a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all'articolo 101 del TUIR;
  - b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, di un GEIE nonché derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del TUIR, oppure
  - c) utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società IRES di cui all'art. 73, comma 1 del TUIR.

<sup>4</sup> L'Agenzia delle entrate, con FAQ dell'8 ottobre 2024, ha chiarito che laddove il dato indicato P04 sia negativo, lo stesso dovrà essere assunto pari a zero

Verifica:

- 1) Il saldo netto tra reddito ordinario secondo il principio di tassazione del reddito di impresa applicato (cassa o competenza) deve essere rettificato, in più od in meno, dei componenti straordinari come evidenziati;
- 2) Il saldo netto finale complessivo non deve determinare una base imponibile inferiore a 2 mila euro;
- 3) Le perdite di periodo o pregresse sono utilizzate con le ordinarie modalità di cui agli articoli 8 ed 84 del TUIR tenendo conto, comunque, che la base imponibile minima è pari a 2 mila euro;
- 4) Nel caso di CPB di soggetti trasparenti che producono reddito di impresa (società di persone ovvero SRL trasparenti), l'imputazione avviene in capo ai soci secondo la quota di partecipazione;
- 5) Nel caso di cui al punto 4), potrebbe essere utile l'acquisizione di attestazione e di documentazione da parte del cliente (ove la medesima posizione non sia riferibile allo stesso professionista con riferimento a queste posizioni) con formula:

*“Attesto di essere partecipante nella società....*

*Attesto altresì che detta società non ha accettato la proposta di concordato preventivo biennale*

*ovvero*

*Attesto che la società nella quale partecipo ha accettato la proposta di concordato preventivo biennale con l'imputazione di un reddito pari ad euro.....”*

ELEMENTO DA CONTROLLARE	TIPO DI CONTROLLO / DATO DA ACQUISIRE	SITUAZIONI POSSIBILI /AZIONI DA EFFETTUARE
	all'art. 11 del D.lgs. n. 446/1997 senza tenere conto dei componenti straordinari. <sup>5</sup>	differenziale di valore della produzione nel modello sono i rigi P08 rispetto a P05. Il rigo P09 riguarda il periodo di imposta 2025.
<b>Contributi previdenziali</b>	Illustrazione al cliente della possibilità, in relazione alle Casse previdenziali diverse da quelle private di procedere al versamento dei contributi previdenziali sulla base del reddito effettivo in luogo di quello determinato sulla base imponibile oggetto di concordato.	Verifica dell'assoggettamento a previdenza nell'ambito di enti pubblici o casse private.

---

<sup>5</sup> Ai fini IRAP sono esclusi i seguenti componenti:

- a) plusvalenze e sopravvenienze attive;
- b) minusvalenze e sopravvenienze passive.

Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.

ELEMENTO DA CONTROLLARE	TIPO DI CONTROLLO / DATO DA ACQUISIRE	SITUAZIONI POSSIBILI /AZIONI DA EFFETTUARE
<b>Riduzione della proposta di concordato per situazioni e circostanze straordinarie</b>	Verifica dell'esistenza delle situazioni analiticamente indicate nel DM 14 giugno 2024. <sup>6</sup>	Acquisire la documentazione relativamente ad uno degli eventi straordinari evidenziando la percentuale di riduzione della proposta di CPB <sup>7</sup> Detta circostanza va attestata nel modello al rigo P03.

<sup>6</sup> Il DM 14 giugno 2024 ha individuato alcune cause straordinarie che comportano la possibilità di ridurre il contenuto della proposta di concordato preventivo biennale per il 2024. Le cause in questione sono:

- a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
  - 1. danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
  - 2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
  - 3. l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività;
  - 4. la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- c. sospensione dell'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- d. sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

<sup>7</sup> la proposta di concordato viene ridotta, al ricorrere di una delle ipotesi descritte nella nota 6:

- a. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- b. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- c. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

## CHECK LIST CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE / 4

### CONTRIBUENTI FORFETARI

La scheda, analogamente a quella precedente, costituisce un memo dedicato ai clienti che operano in regime forfetario e che, evidentemente, possono accedere al CPB soltanto in via sperimentale per un solo periodo di imposta e, dunque, soltanto per il 2024. La normativa che specificatamente interessa i soggetti che applicano il regime forfetario è stata implementata e modificata in relazione, in particolare, all'ipotesi che per il 2024 sia superato di non più del 50 per cento, il limite di 100 mila euro di ricavi previsto dalla disposizione di riferimento. Come noto, detto limite di ricavi comporta l'immediata uscita dal regime forfetario.

I principali aspetti da monitorare in relazione a coloro che applicano il regime forfetario sono:

- la verifica che l'attività non sia iniziata nel 2023;
- la verifica che l'attività prosegua, nel 2024, applicando il regime forfetario analogamente al 2023;
- la verifica delle condizioni di accesso o di esclusione che, di fatto, sono analoghe a quelle previste per la generalità dei contribuenti.

TIPOLOGIA	CONDIZIONE RICHIESTA	ESITO DELLA VERIFICA
<b>Reddito di lavoro autonomo</b>	Verifica dell'applicazione del regime forfetario nel 2023 con attività iniziata almeno nel 2022 e mantenimento dello stesso regime nel 2024 <sup>1</sup> .  La proposta vale solo per il periodo di imposta 2024.	Verifica dell'apposito spazio nel quadro LM contenente i righe per l'elaborazione della proposta di concordato.  È prevista la dichiarazione di un reddito minimo di 2 mila euro.

<sup>1</sup> Il concordato non cessa se il contribuente svolge un'altra attività per la quale è previsto il medesimo coefficiente di redditività.

TIPOLOGIA	CONDIZIONE RICHIESTA	ESITO DELLA VERIFICA
		Valgono le previsioni di riduzione della proposta di CPB per circostanze straordinarie.
<b>Reddito di impresa</b>	Verifica dell'applicazione del regime forfetario nel 2023 con attività iniziata almeno nel 2022 e mantenimento dello stesso regime nel 2024 <sup>2</sup> .  La proposta vale solo per il periodo di imposta 2024.	Verifica dell'apposito spazio nel quadro LM contenente i righi per l'elaborazione della proposta di concordato.  È prevista la dichiarazione di un reddito minimo di 2 mila euro.  Valgono le previsioni di riduzione della proposta di CPB per circostanze straordinarie.
<b>Cause di esclusione / cessazione</b>	Verifica delle condizioni previste dalla legge.	Condizioni da verificare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza di debiti erariali / previdenziali (vedi scheda precedente);</li> <li>• Presentazione delle dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta 2021 e/o 2022;</li> <li>• Inesistenza di condanne per reati (vedi scheda precedente).</li> </ul>
<b>Superamento limiti di ricavi</b>	Particolare previsione per i contribuenti che operano in regime forfetario e che dichiarano reddito di impresa.	Il CPB mantiene i suoi effetti se i ricavi del 2024 sono non superiori a 150 mila euro <sup>3</sup> .

<sup>2</sup> Il concordato non cessa se il contribuente svolge un'altra attività per la quale è previsto il medesimo coefficiente di redditività.

<sup>3</sup> L'articolo 32, comma 1, lettera b-bis) del D.Lgs. n. 13/2024 afferma che il CPB non cessa se "il contribuente supera il limite dei ricavi di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 190, maggiorato del 50 per cento". L'Agenzia delle entrate, con FAQ dell'8 ottobre 2024, ha precisato che il contribuente che nel 2023 ha superato il limite di 100 mila euro potrà accedere al CPB come contribuente ordinario mentre, in relazione al superamento del limite in costanza di concordato è stato chiarito che la liquidazione dell'imposta sino a concorrenza del reddito del periodo di imposta 2023 avviene con le aliquote ordinarie avendo perso, detto contribuente, il regime forfetario. Fermo restando, in costanza di mantenimento del regime CPB, la possibilità di assoggettare a tassazione con imposta sostitutiva il reddito eccedente.



## **CHECK LIST CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE /5**

### **TASSAZIONE E IMPOSTE SOSTITUTIVE**

La scheda in questione riepiloga sinteticamente le diverse modalità di tassazione applicabili nei confronti di coloro che accettano la proposta di CPB nonché le diverse ipotesi che possono verificarsi in relazione al versamento dell’acconto di imposta per il periodo 2024. Con particolare rilievo alle ipotesi di tassazione deve essere ricordato che:

- in linea di principio, una prima “fascia” di reddito tassata con le regole del 2023 è quella del reddito 2024 sino a concorrenza di quello conseguito nel 2023;
- la proposta di CPB può riportare una quota di reddito eccedente rispetto a quello del 2023 che può essere assoggettato a tassazione con imposta sostitutiva
- il reddito effettivo può essere superiore al reddito complessivo da CPB e, in questa ipotesi, il c.d. extra reddito non è assoggettato ad alcuna tassazione
- poiché il reddito del CPB ha come elemento fondamentale quello di rappresentare il reddito “tipico” dell’attività in quanto misurato dal risultato ISA, i componenti straordinari di segno positivo esclusi dalla proposta di CPB dovrebbero scontare tassazione ordinaria anche in base a quanto emerge dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18/2024. I componenti straordinari di segno negativo, riducono il reddito effettivo e, evidentemente, anche il reddito emergente dalla proposta di CPB.

CONTRIBUENTI ORDINARI / FORFETARI	DISCIPLINA APPLICABILE	SITUAZIONI OPERATIVE
<b>Reddito di lavoro autonomo e di impresa</b>	<p>Il principio è che, sino a concorrenza del reddito di lavoro autonomo e/o di impresa del soggetto che ha aderito alla proposta di CPB, la tassazione avviene con le regole del 2023.</p> <p>L'eccedenza rispetto al reddito 2023 ed emergente dalla proposta di CPB può essere assoggettata a imposta sostitutiva.</p> <p>L'ulteriore eccedenza non è assoggettata a tassazione.</p>	<p>Sintesi delle situazioni che possono verificarsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Reddito di lavoro autonomo o di impresa del 2024 sino a concorrenza del 2023: tassazione con le medesime regole del 2023<sup>1</sup>;</li> <li>2) Reddito incrementale derivante dalla proposta di concordato: tassazione ordinaria od opzione per l'imposizione sostitutiva<sup>2</sup>;</li> <li>3) Extra reddito: non assoggettato a tassazione;</li> <li>4) Componenti straordinarie di segno positivo (solo contribuenti ordinari): concorrono alla formazione del reddito con le regole ordinarie e non possono essere assoggettate a tassazione sostitutiva;</li> <li>5) Componenti straordinarie di segno negativo: dovrebbero rettificare il reddito emergente dalla proposta di CPB<sup>3</sup>.</li> </ol>

<sup>1</sup> Naturalmente con le specifiche regole del contribuente ordinario o forfetario. Per i soggetti trasparenti l'imputazione del reddito avviene pro quota.

<sup>2</sup> Nel caso dei soggetti trasparenti l'imputazione dell'eccedenza avviene pro quota in capo agli associati e/o ai soci che liquidano in modo autonomo l'imposta sostitutiva determinata sulla base del punteggio ISA del soggetto partecipato.

<sup>3</sup>

**1) Esempio con tassazione sostitutiva e presenza di componenti di natura straordinaria non compresi nella proposta di CPB**

Reddito 2023 100

Reddito concordato 2024 120

Reddito effettivo 200 di cui 50 plusvalenza

Tassazione opzionale sostitutiva su 20

Reddito non tassato 30 (200 – 120 – 50)

Tassazione ordinaria 150 (100 quota di reddito concorrente quello del 2023 + 50 componente straordinaria)

CONTRIBUENTI ORDINARI / FORFETARI	DISCIPLINA APPLICABILE	SITUAZIONI OPERATIVE
		<p><b>Verifica:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Le perdite di periodo e pregresse sono trattate secondo le regole ordinarie del TUIR <sup>4</sup></li> <li>2) La base imponibile complessiva non può essere comunque inferiore a 2 mila euro;</li> <li>3) L'imposta è sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali ma non dell'IRAP.</li> </ol>

2) **Esempio con rettifica negativa per effetto di componenti straordinari non compresi nella proposta di CPB**

Reddito 2023 100

Reddito concordato 2024 120

Reddito effettivo 110 (al netto della perdita su crediti)

Tassazione opzionale sostitutiva su 10

Tassazione ordinaria 100

Va detto che la circolare n. 18/2024 non ha illustrato in modo puntuale le modalità di tassazione in relazione alla presenza di componenti di natura straordinaria mentre, sulla scorta delle FAQ dell'Agenzia delle entrate dell'8 ottobre 2024, pare di ricavare questo principio e cioè quello della tassazione con modalità ordinaria e dunque non con imposta sostitutiva delle componenti straordinarie.

<sup>4</sup> Con FAQ dell'8 ottobre 2024, l'Agenzia delle entrate ha fornito la propria risposta ad un quesito che era finalizzato a conoscere come dovessero essere utilizzate le perdite da parte di un contribuente che operava con tassazione con imposta sostitutiva. Secondo l'Agenzia delle entrate:

-in via preliminare, è necessario determinare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB (cd "parte eccedente"). La "parte eccedente", così determinata, dovrà essere assoggettata all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 20-bis del decreto CPB. In particolare, la "parte eccedente" è pari alla differenza fra i righi P06 e P04 del modello CPB 2024/2025 per il periodo d'imposta 2024 e i righi P07 e P04 del medesimo modello per il periodo d'imposta 2025;

-sulla differenza tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la "parte eccedente" dovranno applicarsi le rettifiche di cui agli artt. 15 e 16, comprese le eventuali perdite fiscali pregresse utilizzabili secondo le regole previste dagli articoli 8 e 84 del TUIR (cd. "reddito rettificato"). Tale importo sarà, quindi, assoggettato a imposta ordinaria.

Ai fini del rispetto della soglia di 2 mila euro di cui agli artt. 15, comma 2, e 16, comma 4, del decreto CPB occorre tenere conto, complessivamente, sia dell'importo della "parte eccedente" (assoggettato ad imposta sostitutiva), sia dell'importo del "reddito rettificato" (assoggettato ad imposta ordinaria).

<b>CONTRIBUENTI ORDINARI / FORFETARI</b>	<b>DISCIPLINA APPLICABILE</b>	<b>SITUAZIONI OPERATIVE</b>
<b>Modalità di tassazione sostitutiva per i contribuenti ordinari</b>	Verifica dell'aliquota applicabile in relazione al punteggio ISA conseguito nel 2023.	a) 10 per cento con punteggio pari o superiore a 8; b) 12 per cento con punteggio pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; c) 15 per cento con punteggio inferiore a 6 <sup>5</sup> .
<b>Modalità di tassazione sostitutiva per i contribuenti forfetari</b>	In relazione a questi contribuenti non si applicano i punteggi ISA.	L'imposta sostitutiva sul reddito incrementale è: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10% per i forfetari che applicano, ordinariamente, l'imposta del 15%;</li> <li>• 3% per i forfetari che applicano, ordinariamente, l'imposta del 5%.</li> </ul>

---

<sup>5</sup> Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.

## ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2024

TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE	MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO	REGOLE APPLICABILI
<b>Contribuenti ordinari</b>	Possono essere adottati il metodo storico ovvero quello previsionale	<p><b>Metodo storico</b> Imposte sui redditi: imposta del periodo 2023 con maggiorazione del 10 % della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il 2023 rettificato dei componenti straordinari; a) IRAP: imposta del periodo 2023 con una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato dei componenti straordinari.</p> <p><b>Metodo previsionale</b> Se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al 2024, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.<sup>6</sup></p>
<b>Contribuenti forfetari</b>	Possono essere adottati i metodi storico previsionale	<p><b>Metodo storico</b> se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al 2023, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento (a seconda dell'aliquota applicata dal contribuente in regime forfetario) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il 2023.</p> <p><b>Metodo previsionale</b> se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.<sup>7</sup></p>

<sup>6</sup> Il versamento delle maggiorazioni deve essere effettuato nei termini di pagamento della seconda rata di acconto.

<sup>7</sup> Il versamento delle maggiorazioni deve essere effettuato nei termini di pagamento della seconda rata di acconto.